



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



I.I.S. “ MARCELLO MALPIGHI ” CREVALCORE

40014 Via Persicetana, 45 - ☎ 0516801711– fax 051980954 e-mail istituto@malpighi-crevalcore.it
<http://www.malpighi-crevalcore.it>
codice fiscale 91337230378

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Modifiche e integrazioni

❖ DIVIETO DI FUMO

In ogni locale dell'Istituto è vietato fumare ai sensi della legge in vigore.

In particolare si richiama l'articolo 4 della Legge 8 novembre 2013, n. 128 “*Tutela della salute nelle scuole*”:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

❖ USO DEI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI

In applicazione della normativa vigente (*DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007*) è vietato utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività scolastiche (ad esclusione dei momenti di intervallo), **a meno che ciò non sia espressamente richiesto ed autorizzato dai docenti per finalità didattiche.**

All'inizio di ogni ora di lezione, gli studenti depositano nei contenitori preposti tutti i telefoni cellulari al fine di prevenirne ogni utilizzo non autorizzato.

In caso di rifiuto di uno studente al deposito, lo stesso è passibile di una sanzione disciplinare.

In caso ulteriore di accertata infrazione (uso non autorizzato), non solo lo studente è oggetto di sanzione disciplinare (nota sul Registro Elettronico), ma il dispositivo viene anche ritirato per essere restituito al termine della giornata scolastica.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola; i docenti possono derogare a tale disposizione, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli studenti intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche.

In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso del docente.

Si ribadisce inoltre che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli studenti, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti.

Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati.

❖ CONSUMO DI CIBI E BEVANDE

Gli studenti non devono consumare cibi e bevande in aula sia durante le ore di lezione sia durante gli intervalli. Qualora la classe, per motivi disciplinari, svolga l'intervallo in aula, il docente in vigilanza consente il consumo di cibi e bevande a patto che sia rispettata la pulizia dei locali.

In tutti i laboratori e in palestra è sempre severamente vietato consumare cibi e bevande.

❖ SANZIONI

Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità ed equità; tendono a rafforzare il senso di responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, poiché il compito precipuo della scuola è educare e non punire. Le sanzioni sono proporzionate all'entità del danno prodotto e alla gravità del comportamento lesivo; devono essere tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione verbale o scritta mediante la funzione del Registro Elettronico denominata "Richiamo" o "Annotazione per la famiglia", specificando la criticità.

Per le mancanze gravi è prevista la nota disciplinare, di cui occorre dare tempestiva comunicazione alla Vicepresidenza o ai referenti di sede per procedere alla visibilità da parte della famiglia.

LE MANCANZE DISCIPLINARI

La responsabilità disciplinare è personale e non si possono sottoporre a sanzioni gli studenti senza che questi siano stati invitati ad esporre le proprie ragioni. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai punti precedenti, si individuano le seguenti **mancanze non gravi, gravi e gravissime**:

1. Sono considerate mancanze non gravi i seguenti comportamenti:
 - a. ritardi brevi *occasionalmente*;
 - b. assenze *occasionalmente* non giustificate entro tre giorni;
 - c. lievi inosservanze rispetto ai doveri citati, *non reiterate* (ad esempio scorrettezze e comportamenti non gravi nei confronti dei compagni e degli adulti; interruzione non giustificata delle lezioni, etc.);
 - d. abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
 - e. consumo *occasionale* di cibi e bevande nelle aule durante le lezioni;
 - f. atteggiamenti e pratiche di carattere ludico durante le lezioni;
 - g. uso di distributori automatici al di fuori degli orari consentiti;
 - h. sporcare *occasionalmente* gli spazi e gli arredi scolastici;
 - i. danneggiamenti *di lieve entità* nei confronti del materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici.

2. Sono considerate mancanze gravi i seguenti comportamenti:
 - a. disturbare in maniera costante e reiterata le attività didattiche;
 - b. ritardare il rientro in aula dopo l'intervallo o allontanarsi durante il cambio d'ora;
 - c. assentarsi dalle lezioni senza l'esplicito permesso dell'insegnante;
 - d. rivolgersi all'insegnante, al personale e/o ai compagni con espressioni offensive, volgari o blasfeme;
 - e. consumare cibi e bevande nei laboratori e in palestra;
 - f. sporcare reiteratamente gli spazi e gli arredi scolastici;
 - g. danneggiare gravemente il materiale, le attrezzature e i sussidi didattici.

3. Sono considerate mancanze gravissime i seguenti comportamenti:
 - a. abbandono volontario dei locali scolastici senza la prescritta autorizzazione;
 - b. abbandono volontario del gruppo scolastico durante le attività esterne alla scuola;
 - c. esercitare violenze fisiche e/o psicologiche verso chiunque;
 - d. assumere atteggiamenti discriminatori su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone disabili;
 - e. compiere atti che mettano a repentaglio la sicurezza propria e altrui (ad esempio accendere sostanze infiammabili, gettare oggetti dalle finestre, usare oggetti contundenti, etc.);
 - f. utilizzare a fini illeciti, distruggere o rendere inutilizzabili le attrezzature e gli arredi scolastici;
 - g. produrre e/o diffondere immagini o registrazioni non autorizzate che violino la privacy,

- h. esercitare ogni altra azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti (es. furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici, introduzione nella scuola di alcolici e/o sostanze illecite; coercizione a compiere atti illeciti, intimidazione, limitazione della libertà personale; etc.);
- i. compiere azioni che configurino reato di procurato allarme.

Il danneggiamento procurato ad attrezzature scolastiche o agli arredi dovrà essere sempre risarcito da chi ha compiuto il danno o (nel caso in cui non si riesca a risalire al colpevole) dall'intera classe qualora il danno sia all'interno dell'aula. Nel caso in cui il danno riguardi attrezzature scolastiche o gli arredi presenti negli spazi comuni, ne risponderanno tutti gli alunni dell'istituto.

❖ PROCEDURE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A seguito di tre note disciplinari personali, il Consiglio di Classe valuta se richiedere la convocazione di un consiglio straordinario per l'irrogazione di un provvedimento disciplinare.

La procedura da seguire in tal caso è la seguente:

- Richiesta scritta al Dirigente di convocazione del Consiglio di Classe Straordinario da parte del coordinatore o della maggioranza dei docenti della classe interessata;
- Convocazione del Consiglio di Classe Straordinario da parte del Dirigente Scolastico. Conformemente al disposto normativo (*art. 5 D.Lgs. n. 297/1994*), tale organo collegiale, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i rappresentanti degli studenti e dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo lo studente passibile di sanzione o il genitore di questi) e di successiva e conseguente surroga.
- Avviso con atto formale del Dirigente Scolastico allo studente e, se minorenni, ai genitori, sulla data e sull'ora della riunione.
- Seduta disciplinare dell'Organo competente, diviso in due momenti:

Fase dibattimentale. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento: lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenni, deve essere assistito dai genitori o rappresentato dagli stessi. Qualora sia prevista l'audizione dell'alunno maggiorenne, è facoltà dei genitori assistere il figlio nell'esposizione delle proprie ragioni.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori), purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Fase deliberativa. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere: a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della presenza del numero legale, i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

▪ Comunicazione con **atto formale** del provvedimento:

nel caso in cui il Consiglio di Classe nella composizione allargata assuma la decisione di sanzionare con la sospensione, il Dirigente Scolastico ne dovrà dare comunicazione scritta con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

❖ ASSENZE

Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto al rientro a scuola.

Il coordinatore del C.d.C. informa *per iscritto* i genitori in caso di assenze prolungate e/o frequenti che abbiano una ricaduta negativa sia in ambito didattico-disciplinare sia ai fini della validità dell'anno scolastico; si rammenta che lo studente deve essere presente ad almeno 3/4 delle ore complessive del monte ore di lezioni.

La partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul Registro elettronico, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell'Istituto o ogni altra attività prevista dal PTOF non è considerata assenza, ma lezione a tutti gli effetti.

❖ GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

La richiesta di giustificazione per l'assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul libretto consegnato all'atto dell'iscrizione; tale firma è depositata in Segreteria. Lo studente maggiorenne motiva l'assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra. Le assenze in giorni non consecutivi devono essere giustificate separatamente. Le richieste di giustificazione sono controllate dal docente della prima ora. L'avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, è trascritta sul Registro elettronico.

La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto il primo giorno dopo l'assenza. Se gli studenti ne sono privi, sono comunque ammessi in classe. Nel caso in cui, dal terzo giorno in poi, senza valide e comprovate motivazioni, non sia presentata la giustificazione, si provvede a contattare telefonicamente i genitori e lo studente è riammesso in classe con un'ammonizione scritta, sul Registro elettronico, da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato.

Nel caso di assenze superiori ai cinque giorni consecutivi, lo studente non è comunque tenuto a presentare al rientro, oltre alla giustificazione, il certificato medico, come introdotto dalla nota relativa alla Legge regionale 16/07/2015 n. 9 art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, in cui la Regione Emilia-Romagna ha infatti comunicato che “non vi è più l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore ai cinque giorni, compresi i casi di assenza per malattia infettiva, da parte dei soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti al rilascio di tali certificazioni”. “La Legge in oggetto - scrive la Regione -, che si applica a tutte le scuole di ordine e grado, responsabilizza maggiormente sia i medici curanti nell’informare ed educare i genitori alla comprensione, nel caso di una malattia infettiva, delle indicazioni di profilassi e al rispetto delle eventuali indicazioni contumaciali nei casi in cui la malattia infettiva contagiosa lo richieda, sia le famiglie nell’assicurare la piena guarigione dei ragazzi nel rispetto anche della tutela della salute collettiva, prima di rinviarli a scuola”.

Per le assenze prolungate dovute a motivi familiari e programmate preventivamente, è opportuno che la famiglia o lo studente stesso se maggiorenne ne dia comunicazione scritta al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di Classe; si richiede comunque al rientro la giustificazione sul libretto.

La Dirigenza si riserva di non accettare giustificazioni di assenze immotivate, pur ammettendo in classe l’alunno.

L’abbandono non autorizzato dell’aula o dell’Istituto da parte degli alunni è considerato assenza da giustificare ed è ovviamente un comportamento non corretto; come tale, è sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Classe.

❖ COMPORTAMENTO ENTRATE IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE

Ritardi:

Gli alunni devono osservare con la massima puntualità gli orari delle lezioni. Gli studenti dovranno essere in classe, alle ore 8:00, al secondo suono della campanella.

I ritardi brevi occasionali sono tollerati ma comunque segnalati nel Registro Elettronico. In caso di ritardo lungo (superiore ai 10 minuti), gli studenti sono ammessi in aula alla seconda ora, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Dopo le ore 9:00, l’ingresso è consentito solo per straordinari e documentati motivi.

Non sono consentiti più di cinque ritardi per quadrimestre; oltre questo numero, gli studenti maggiorenni non saranno ammessi nei locali dell’Istituto, mentre per i minorenni si provvederà ad avvertire la famiglia.

Eventuali eccezioni, opportunamente motivate, saranno prese in considerazione da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Ogni Consiglio di Classe, in fase di valutazione quadrimestrale (scrutini), terrà conto, nella formulazione del voto di condotta, di tutti i ritardi effettuati da uno studente.

Uscite anticipate:

Non è consentita l'uscita prima delle ore 12:00 se non per infortunio, per visita medica o con la presenza di un genitore o di chi ne faccia le veci.

Le uscite anticipate individuali sono autorizzate dalla Dirigenza, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori o degli studenti maggiorenni. I minorenni possono, se autorizzati, uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale o da persona delegata per iscritto.

Nel corso di ogni quadrimestre non si possono concedere più di cinque permessi di uscita, oltre i quali possono essere autorizzati solo casi eccezionali prospettati personalmente al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato da un genitore o da chi ne fa le veci. Di regola la possibilità di uscite anticipate è esclusa nell'ultimo mese di lezione (maggio), salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.

Qualora uno studente, anche maggiorenne, chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, l'autorizzazione è data solo nel caso in cui i genitori o dei delegati dai genitori possano prelevarlo. In caso di gravità è richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico (118).

Permessi permanenti di entrata posticipata e/o uscita anticipata

Gli studenti che rilevino oggettive e documentate difficoltà di trasporto, possono presentare all'inizio dell'anno al dirigente scolastico richiesta di entrata posticipata e/o uscita anticipata (di norma non superiori ai 15 minuti). I singoli casi saranno accuratamente vagliati e gli studenti potranno ottenere un permesso per l'intero anno.

Gli alunni minorenni possono uscire solo prelevati da un genitore o da altro maggiorenne che deve qualificarsi e firmare sul registro di classe, alla presenza del Preside o di un collaboratore.

❖ CAMBI DI ORA, INTERVALLI, USCITA DALLE CLASSI

Ai cambi d'ora l'alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; gli studenti, in attesa del docente successivo, sono tenuti ad un comportamento corretto ed è loro vietato di uscire dall'aula, sostare sotto la porta d'ingresso dell'aula e gironzolare nei corridoi. Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attendono in classe il docente che deve accompagnarli e portano con loro solo il materiale necessario, avendo cura di far chiudere a chiave dal personale del piano la porta dell'aula. In caso di assenza del docente, l'ausiliario del piano deve avvertire il dirigente scolastico o un suo delegato affinché provveda all'immediata sostituzione. Durante le ore di lezione gli studenti possono uscire dalle classi, ad esempio per esigenze fisiologiche, **non più di uno per volta e sempre con il permesso del docente**. Per nessun motivo possono lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante la ricreazione. Al termine delle lezioni gli studenti lasciano le classi in modo ordinato dopo il suono della prima o seconda campana, secondo quanto stabilito per ragioni di sicurezza.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo